



# COMUNE DI CALITRI

( Provincia di Avellino )

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Ufficio del Sindaco

## ORDINANZA N° 4 Prot. n. 993 del 18/01/2022

### ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA

#### IL SINDACO

**VISTA** la L. n. 35/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTA** la L. n. 74/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTA** la L. n. 87/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

**VISTA** la L. n. 126/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

**VISTO** il D.L. n. 127/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/11/2021 n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

**VISTO** il D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/12/2021 n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

**VISTO** il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale: *“All'art. 9 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni (...) b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 -bis . Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis ), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a) , nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1”*;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania ed in particolare la n. 27/2021 e la n. 28/2021;

**VISTE** le Ordinanze del Ministro della Salute;

**VISTO** il D.L. n. 221/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e previste ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19, in particolare l'art. 1 comma 1: *“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*; è stato esteso

l'obbligo dell'uso dei DPI all'aperto anche in zona bianca; è previsto l'obbligo dell'utilizzo del DPI FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto; fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

**VISTE** le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultima la n. 3 del 08/01/2022;

**VISTE** le note della Prefettura di Avellino prot. n. 507 del 11/01/2022, n. 632 del 17/01/2022 e n. 947 del 18/01/2022;

**VISTE** le note dell'ASL AV 1 prot. n. 718 del 13/01/2022 e prot. n. 845 del 17/01/2022 nelle quali l'ASL territorialmente competente rileva che *“..al momento nel comune di Calitri non si riscontrano, rispetto al generale quadro epidemiologico provinciale, quelle condizioni di eccezionale e straordinaria necessità previste dalla norma che impongono l'adozione a livello locale di più stringenti misure di contenimento del contagio...”*;

**PRESO ATTO** che la crescita dei contagi registrati nelle ultime settimane sul territorio di questo Comune e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dei competenti organismi sanitari, va rallentando ma la situazione va comunque monitorata;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità, di disporre la ripresa delle attività scolastiche in presenza e l'allentamento graduale di alcune delle restrizioni previste in precedenza;

**CONSIDERATO** che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento fisico e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione ai luoghi ed alle occasioni che possono determinare una assidua frequentazione con la contemporanea presenza di molteplici persone e con il conseguente affollamento che rende impossibile il mantenimento in maniera costante e sicura del previsto distanziamento;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID -19, con andamenti non preventivamente controllabili, per il suo carattere particolarmente aggressivo nella popolazione;

**CONSIDERATO CHE** in tutte le scuole presenti sul territorio è già stata fatta attività di sanificazione in previsione della riapertura a gennaio;

**VISTO** il D.L. n. 1 del 07/01/2022 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*;

**VISTO** l'art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. ....”*;

## **ORDINA**

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, e per le motivazioni in premessa citate, fino a nuove disposizioni:

- **la ripresa delle attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado a far data dal 20 gennaio 2022.**
- **che fino al 23 gennaio 2022 per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e**

**bevande (bar, pizzerie, ristoranti) è consentita l'apertura dalle ore 6:00 alle ore 18:30; OBBLIGO di chiusura al pubblico alle ore 18:30, con la precisazione che solo i ristoranti, le pizzerie, pub, bar, pasticcerie, gelaterie e similari potranno svolgere la loro attività fino alle 22:00, ma unicamente su ordinazione, consegna a domicilio o asporto;**

- **la ripresa del mercato settimanale dal 20 gennaio 2022;**
- la chiusura degli uffici comunali fino al 28/01/2022, l'accesso sarà consentito agli utenti per urgenze solo previa prenotazione al n. 0827318711;
- dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che fino al 30 Gennaio 2022 nei luoghi pubblici all'aperto, è fatto divieto di svolgimento di feste, comunque denominate, di eventi a queste assimilati e di concerti che implicino assembramenti in spazi aperti o comunque qualsiasi altra manifestazione che possa dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento; medesimo divieto fino al 30/01/2022 anche in locali privati e non;

### **RICORDA**

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza dell'ordinanza.

La presente Ordinanza sarà resa eseguibile a far data dal 18/01/2022.

### **COMUNICA**

Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni che decorrono dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sull'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Calitri [www.comune.calitri.av.it](http://www.comune.calitri.av.it)
- la trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC:
  - ➔ alla Prefettura di Avellino;
  - ➔ al Dirigente Scolastico dell'I.C. "A. Manzi";
  - ➔ al Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "A.M.Maffucci";
  - ➔ alla Stazione Carabinieri di Calitri;
  - ➔ al Servizio di Polizia Locale.

Calitri, lì 18 gennaio 2022

Il Sindaco  
F.to Michele DI MAIO